



CARLO ALBERTO ECC. ECC. ECC.

Visto l'Editto del 27 novembre 1847;

Visto lo Statuto del 4 marzo 1848;

Veduta la legge elettorale del 17 marzo dello stesso anno;

Considerando che l'Editto 27 novembre 1847 ordinato a preparare i popoli del Regno e condurli progressivamente al sistema di libero governo; non trovandosi più in tutto consentaneo cogli ordini costituzionali ora in vigore, e non ha potuto attuarsi nell'epoca prefissa;

Considerando che frattanto è divenuto urgente di provvedere al corso dell'Amministrazione divisionale e comunale col riordinamento del personale relativo e colla formazione dei rispettivi bilanci, applicando a queste operazioni le disposizioni della legge elettorale, ed il principio del regime rappresentativo in tutte quelle parti, che possono fin d'ora essere a questo ramo di pubblico servizio appropriate;

Usando del potere conferitoci colla legge 2 agosto 1848;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Avrà provvisoriamente forza di legge, e sarà nella prima Sessione presentato alla deliberazione del Parlamento con le modificazioni riconosciute utili in quest'intervallo, per essere poscia convertito in legge definitiva, il complesso delle disposizioni seguenti da Noi firmato per doppio originale in istampa.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I. - *Dei Comuni e della loro Amministrazione.*

Art. 1. I Comuni sono Corpi morali aventi una propria amministrazione determinata dalla legge.

2. Sono sottoposte all'Amministrazione comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e di beneficenza, come pure gl'interessi dei parocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termini della legge.

Non di meno gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i costi.

3. Soggiacciono eziandio all'esame annuale del Comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni, ogni volta che il pubblico deve sopperire all'insufficienza delle loro rendite. Il parere e le osservazioni del Comune su tali conti e bilanci saranno presi in considerazione dall'Autorità superiore che deve approvarli.

4. Gl'interessi attivi e passivi delle frazioni, che compongono un Comune, saranno sempre fusi in una sola massa, ad eccezione di quelli, che risguardano speciali stabilimenti, fondati ad esclusivo beneficio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

5. I Comuni sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione, che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

6. I Comuni si dividono in tre classi.

Appartengono alla prima quelli, che comprese le frazioni, hanno una popolazione non minore di 10 mila abitanti, o sono Capi-luogo di Divisione amministrativa.

Alla seconda quelli che l'hanno non minore di 3 mila, o sono Capi-luogo di Provincia,

Alla terza tutti gli altri.

7. I Comuni si amministrano per mezzo d'un Consiglio comunale, d'un Consiglio delegato, di un Sindaco, e di Vice Sindaci eletti, e nominati nelle forme stabilite dalla presente legge.

- omissis -

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DIVISIONALE.

CAPO I. – *Dell'Amministrazione delle Provincie e delle Divisioni.*

184. Le Divisioni amministrative constano di più Provincie, e sono costituite nella condizione di Corpi morali, ed assoggettate come i Comuni alla stessa giurisdizione contenziosa.

Cessano quindi di sottostare all'Amministrazione demaniale, e di parteciparne la condizione, eccetto in quanto venga dalla legge altrimenti dichiarato.

185. Hanno facoltà di possedere, ed è attribuita loro la proprietà dei beni finora amministrati a loro spese e profitto, insieme a quella degli edifizi da esse mantenuti, in cui sono collocati a titolo gratuito i diversi uffizi provinciali.

186. Hanno pure un'Amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

187. Sono sottoposte all'Amministrazione divisionale

1.° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Divisione amministrativa e delle sue Provincie.

2.° I prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle Provincie dal R. Editto 14 dicembre 1818.

3.° Gli interessi dei diocesani, quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

188. Tutti gli interessi attivi e passivi delle Provincie componenti una Divisione sono fusi in una sola massa, da quelli in fuori che riguardano speciali stabilimenti, cui si riferiscono i numeri 1 e 3 dell'art. precedente.

189. L'Amministrazione d'ogni Divisione è composta d'un Intendente generale e d'un Consiglio divisionale.

190. Nelle Provincie è stabilito un Intendente ed un Consiglio provinciale.

191. I Consigli divisionali e provinciali sono nella prima seduta presieduti dal Consigliere più provetto; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Essi nominano nella seduta medesima fra i loro membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, ed un Sotto-Segretario i quali tutti durano in carica tutto l'anno.

Il Segretario ed il Sotto-Segretario potranno essere coadiuvati dal Segretario, e dagli Impiegati dell'Ufficio, cui è affidato il potere esecutivo.

192. I Consigli divisionali e provinciali tengono ogni anno una sessione nel rispettivo Capo-luogo di Divisione, o di Provincia, di cui l'epoca e la durata saranno determinate con Decreto Reale.

193. I Consiglieri provinciali e divisionali entrano in carica alla prima loro convocazione ordinaria.

194. Tanto i Consigli provinciali, come quelli divisionali possono essere straordinariamente radunati in virtù di Decreto Reale.

- omissis -